

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
- (3) considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
- (4) considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regola-

mento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾;

- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Lettore di cassette a pile, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono, con sistema di lettura analogica, provvisto di auricolare stereofonico leggero collegato via cavo, e che si presenta in forma cilindrica che imita una lattina di bibita.</p> <p>Le dimensioni approssivamente dell'apparecchio sono di 100 mm (lunghezza) per 70 mm (diametro). L'apparecchio possiede differenti bottoni-pulsanti di comando, il controllo d'intensità del suono, una cinghia per il trasporto ed un fermaglio (clip).</p>	8519 93 89	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8519, 8519 93 e 8519 93 89.</p> <p>Tenuto conto della sua forma e delle sue dimensioni, non si tratta di un apparecchio lettore di cassette tascabile (nota di sottovoce 1 del capitolo 85).</p>
<p>2. Cervi volanti «acrobatici» denominati «stunt kites», muniti di ali a delta, con il telaio costituito da tubi o barre in materia plastica e con il rivestimento in materia tessile.</p> <p>Questi cervi volanti sono guidati dal suolo con due o quattro corde.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	9503 90 37	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 37.</p> <p>Benché questi cervi volanti possano essere utilizzati per delle competizioni sportive, essi servono essenzialmente per il divertimento dei bambini e degli adulti.</p> <p>La regola 3b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata si applica alle sottovoci.</p>



(*) L'illustrazione ha un carattere puramente indicativo.